

ATTO N. DD 2433

DEL 02/07/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 143

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI BORGONE SUSA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 9 DEL 14/05/2020 - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ E OSSERVAZIONI.

Premesso che per il **Comune di Borgone Susa** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 179-18220 del 07/04/1997, successivamente modificato con una Variante di revisione al P.R.G.C., approvata con D.G.R. 14 novembre 2016, n. 29-4200;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 9 del 14/05/2020, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 20/05/2020 con nota inviata a mezzo PEC prot. 2327 (pervenuta in data 21/05/2020 ns. prot. 35193), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal comma 7 del citato articolo; (*Prat. n. VP 009/2020*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.322 abitanti nel 1971, 2.146 abitanti nel 1981, 2.127 abitanti nel 1991, 2.226 abitanti nel 2001, 2.320 nel 2011 e 2.209 al 2019, dati che registrano un trend demografico discontinuo, in lieve decremento nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale di 496 ettari, di cui 387 di pianura (pari a circa il 78% del territorio comunale) e 109 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 191 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 38% del territorio comunale); 104 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 201 ettari con pendenze superiori al 25% (pari a circa il 41% del territorio comunale); per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 359 ettari rientrano nella Classe II[^] (pari a circa il 72% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 171 ettari da "Aree boscate" (pari a circa il 34% del territorio comunale);
- è compreso nella Zona 6 "Valli Susa e Sangone" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "Bassa Val Susa e Val Chisone", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture,



Città metropolitana di Torino

insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.)

- insediamenti produttivi: è individuato dal PTC2 tra gli ambiti di livello II (artt. 24-25 N.d.A.);

- infrastrutture viarie: è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane; è attraversato dall'autostrada A 32 Torino-Frejus, dalla S.S. n. 25 del Moncenisio, dalla S.P. 024 del Monginevro, nonché dalle Strade Provinciali S.P. 201 di Vaie e S.P. 203 di Borgone; è attraversato da circa 2,1 km di piste ciclabili;

- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol e del Torrente Gravio; il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), evidenzia: l'inserimento in fascia A, B e C di 191,2 ettari (pari a circa il 38,5% dell'intero territorio comunale) e aree RME a Rischio idrogeologico molto elevato di 5 ettari; la Banca dati sul dissesto idrogeologico individua una frana puntuale, frane areali per 1,5 ettari, conoidi per 23,6 ettari e dissesti areali per circa 11,8 ettari; in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058;

- tutela paesaggistica e ambientale: è interessato da fasce perifluviali per 60,3 ettari e da corridoi di connessione ecologica per 102,6 ettari;

dato atto che il Comune di Borgone Susa è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 14/05/2020 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

1) adeguamento normativo e cartografico del P.R.G.C. vigente ai criteri commerciali e per l'insediamento delle attività di somministrazione bevande e alimenti approvati con D.C.C. n. 35 del 29 luglio 2019, adeguati all'allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificato con la deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016;4

2) introduzione nel testo delle NTA e delle Schede d'area di diffuse modifiche a carattere normativo di dettaglio di esclusiva pertinenza gestionale e attuativa del P.R.G.C. vigente;

3) in Fraz. San Valeriano, stralcio di una porzione di area edificabile residenziale di nuovo impianto "Rn3" e nuova riclassificazione della stessa in area agricola "Aa";

4) in Fraz. San Valeriano, nuova classificazione dell'area produttiva in via dei Pioppi quale "Area Produttiva Esistente (Pb)" stralciandola da "area produttiva in zona impropria" ubicata in zona agricola "Aa" nel Piano vigente [il Comune di Borgone Susa è individuato dal PTC2 tra gli ambiti produttivi di livello II: tale previsione si pone in contrasto con la "Prescrizione che esige attuazione" stabilita dall'art. 25 comma 1 delle N.d.A. del PTC2: "restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a)"];]

5) consistenti modifiche alla perimetrazione delle aree boscate indicate sulla cartografia del P.R.G.C. vigente [tale previsione si pone in contrasto con le "Prescrizioni che esigono attuazione" stabilite dalle N.d.A. del PTC2: dall'art. 17 "Azioni di tutela delle aree" comma 10 ove si prescrive la salvaguardia delle aree

boscate; dall'art. 26 "Settore agroforestale" comma 3 lettera e) "*i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili ...*". Tale contenuto della Variante adottata risulta altresì in contrasto con le norme in salvaguardia ex art. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" delle N.d.A. del vigente PPR.];

6) revisione delle aree per servizi pubblici, senza la previsione di apposizione di vincoli espropriativi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001;

7) modificazione della classificazione dell'area "Dr" da area "adibita a deposito Roulotte" ad "area Produttiva Esistente "Pb" [il Comune di Borgone Susa è individuato dal PTC2 tra gli ambiti produttivi di livello II: tale previsione si pone in contrasto con la "Prescrizione che esige attuazione" stabilita dall'art. 25 comma 1 delle NdA del PTC2: "restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a)"].];

Gli elaborati adottati e trasmessi comprendono:

- la dichiarazione relativa al pieno rispetto dei contenuti della Variante adottata con la presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n. 20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

- la dichiarazione che le aree considerate dalla Variante adottata non sono interessate da usi civici;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Documento di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS". Detto documento, unitamente alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

evidenziato che il Comune di Borgone Susa non ha avviato la procedura di definizione delle aree dense, di transizione e libere, ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. del vigente PTC2;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 9 del 14/05/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- contiene il prospetto numerico **che evidenzia solo in parte** "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate..." **mentre non contiene** gli "eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04 luglio 2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;



Città metropolitana di Torino

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione; art. 26 Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marche; art. 50 Difesa del suolo, comma 2;

vista la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 "Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*)." ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia applicabili ai contenuti della Variante in oggetto;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: “*Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*” (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all’adozione del presente

provvedimento al Dirigente;

• il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si *“dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla **Direzione**, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento”*;

Visti:

DETERMINA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., il Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Borgone Susa, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 14 maggio 2020, **presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5 dell'articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 dell'articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche” e del comma 2 dell'articolo 50 “Difesa del suolo”, **per le motivazioni di seguito esposte:**

a) la previsione di nuova classificazione dell'area produttiva in via dei Pioppi quale “Area Produttiva Esistente (Pb)” stralciandola da “area produttiva in zona impropria” ubicata in zona agricola “Aa” nel Piano vigente si pone in contrasto con la “Prescrizione che esige attuazione“ stabilita dall'art. 25 comma 1 delle N.d.A. del PTC2: “restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a)”, in quanto il Comune di Borgone Susa non appartiene ad Ambiti produttivi di I livello;

b) la perimetrazione delle aree boscate indicate sulla cartografia del P.R.G.C. vigente si pone in contrasto con le “Prescrizioni che esigono attuazione“ stabilite dalle NdA del PTC2: dall'art. 17 “Azioni di tutela delle aree” comma 10 ove si prescrive la salvaguardia delle aree boscate; dall'art. 26 “Settore agroforestale” comma 3 lettera e) “i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili ...”;

c) la nuova classificazione dell'area “Dr” da area “adibita a deposito Roulotte” ad “area Produttiva Esistente “Pb” si pone in contrasto con la “Prescrizione che esige attuazione“ stabilita dall'art. 25 comma 1 delle NdA del PTC2: “restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a)”, in quanto il Comune di Borgone Susa non appartiene ad Ambiti produttivi di I livello;

2. che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata e riferita ai contenuti ivi indicati, alla

procedura di approvazione della Variante, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "se la ... città metropolitana ... ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP ... o i progetti sovracomunali approvati ..., la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana";

3. di formulare, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. le seguenti **osservazioni**:

- la modifica della perimetrazione delle aree boscate indicate sulla cartografia del P.R.G.C. vigente per l'intero territorio comunale, oltre a costituire incompatibilità con il PTC2 come sopra evidenziato, incide su vincoli sovraordinati e si pone in contrasto con le misure di salvaguardia dettate all'art. 16 delle N.d.A. del vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR); si rammenta che le modificazioni proposte possono essere approvate con idonea procedura di adeguamento del P.R.G.C. al PPR con le modalità stabilite dall'art. 8 bis comma 6 lettera b), mediante variante strutturale formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15 della L.R. 56/77;

- gli elaborati della Variante adottata non comprendono gli stralci della cartografia in linea geologico-tecnica e in linea acustica delle aree oggetto di modifica che dovranno essere rappresentate negli atti tecnici del provvedimento di approvazione;

- la Relazione Illustrativa e il Documento di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS non riportano alcun dato dimensionale riferito alle aree oggetto di modifica: tale carenza non consente di valutare compiutamente il rispetto dei limiti di cui al comma 5 lettera f) dell'art. 17 della L.R. 56/77 per quanto attiene alle superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal Piano vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive: si ritiene necessario porvi rimedio nel provvedimento di approvazione, precisando altresì eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ai sensi della legge 106/2011;

- l' "Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale" della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS", e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "In caso di silenzio l'iter procede";

4. di trasmettere al Comune di Borgone Susa la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 02/07/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo